

Art. 24¹**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico***(modificato dalla legge L. n.161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 316-bis. c.p. Malversazione a danno dello Stato	Commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
Art. 316-ter. c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee	Commesso da chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Art. 640, comma 2 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Commesso da chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ipotesi in cui il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
Art. 640-bis. c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Commesso da chiunque, ove la truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Art. 640-ter. c. p. Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Commesso da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture	Commesso da chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente
Art. 2. L. 23/12/1986, n.898. Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	Commesso da chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa. di cui agli articoli seguenti. Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Art. 24 bis²**Delitti informatici e trattamento illecito di dati***(aggiunto dalla L. n. 48/2008 - modificato dal D.lgs. n.7 e 8/2016)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 491-bis. c.p. Documenti informatici	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo (ovvero le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli

Reati presupposto	Descrizione breve
– falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	articoli da 476 a 493 del Codice penale) riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
Art. 615-ter. c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Commesso da chiunque <u>abusivamente</u> si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene <u>contro la volontà</u> espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Art. 615-quater. c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
Art. 615-quinquies c.p Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Commesso da chiunque, <u>allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni</u> , i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
Art. 617-quater. c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Commesso da chiunque <u>fraudolentemente</u> intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché da chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
Art. 617-quinquies. c.p Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Commesso da chiunque, <u>fuori dai casi consentiti dalla legge</u> , installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Art. 635-bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Commesso da chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
Art. 635-ter. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Commesso da chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità ed aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
Art. 635-quater. c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Commesso da chiunque, distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero introducendo o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
Art. 635-quinquies. c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Commesso da chiunque compia i medesimi fatti diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento ed altresì quando da tali fatti derivi effettivamente la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo sia reso, in tutto o in parte, inservibile.
Art. 640-quinquies. Frode informatica del	Commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, <u>al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto</u> ovvero

Reati presupposto	Descrizione breve
soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	<u>di arrecare ad altri danno</u> , viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105). Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Commesso da chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti amministrativi o delle attività ispettive e di vigilanza, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi previsti dalla stessa legge, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

*Art. 24-ter.³**Delitti di criminalità organizzata**(aggiunto dalla L. n. 94/2009 - modificato dalla Legge 69/2015)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 416, c.p. Associazione per delinquere	Commesso da tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti.
Art. 416-bis. c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere	L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Art. 416-ter. c.p. Scambio elettorale politico-mafioso	La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) in cambio della erogazione di denaro
Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	Commesso da chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
Art. 407, comma 2 lettera a) numero 5) c.p.p. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	Trattasi dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; ovvero sia quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lancia-razzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Art. 74. D.P.R. 9-10-1990 n.309. Associazione finalizzata al traffico illecito di	Commesso da tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dal precedente articolo 73 (commesso da chiunque senza l'autorizzazione del Ministero della Sanità, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qua-

Reati presupposto	Descrizione breve
sostanze stupefacenti o psicotrope	lunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope).

Art. 25⁴**Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione***(modificato dalla Legge 190/2012, dalla Legge 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma)	Commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio	Commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Art. 317 c.p. Concussione	Commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione	Commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni; nonché, in relazione a tali ipotesi, da chi dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa; nonché, in relazione a tali ipotesi, da chi dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti	La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Art. 319-ter. c.p. Corruzione in atti giudiziari	Commesso qualora la corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e art. 319 c.p.) sia posta in essere per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, ne derivi, o meno un'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.
Art. 319-quater. c.p. Induzione indebita a	Commesso, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità

Reati presupposto	Descrizione breve
dare o promettere utilità	o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; nonché, in relazione a tali ipotesi, da chi dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. Le fattispecie agli artt. 318 e 319, sono state ivi integrate.
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	Le pene stabilite dal comma uno dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, ivi integrate, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Commesso da chiunque: 1. offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle due funzioni o dei suoi poteri; 2. offre o promette denaro od altra utilità non dovuti per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, <u>nell'ipotesi in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.</u> Commesso, altresì: 1. dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per l'esercizio delle due funzioni o dei suoi poteri; 2. dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Art. 322-bis. c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Le disposizioni degli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), da 317 (concussione) a 320 (corruzione) e 322 (istigazione alla corruzione), terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358). 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	<p>Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>Commesso da chiunque indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p>

Art. 25-bis.⁵**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

(aggiunto dal Dlgs n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016)

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.	<p>Commesso da chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2. altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4. al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate; 5. legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
Art 454 c.p Alterazione di monete.	Commesso da chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nati 3 e 4 del detto articolo.
Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.	Commesso da chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.	Commesso da chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
Art 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.</p>
Art. 460 c.p. Contraffazione di carta fili-	Commesso da chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero

Reati presupposto	Descrizione breve
granata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.
Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.	Commesso da chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. La fattispecie si applica, se le condotte previste dal primo comma, hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione
Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Commesso da chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Commesso da chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, <u>senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.</u> Commesso da chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 25-bis.1.⁶**Delitti contro l'industria e il commercio***(aggiunto dalla L. n. 99/2009)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.	Commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, (se il fatto non costituisce un più grave reato).
Art. 513-bis. c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Commesso da chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie na-	Commesso da chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, mar-

Reati presupposto	Descrizione breve
zionali.	chi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.	Commesso da chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (qualora il fatto non costituisca un più grave delitto).
Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.	Commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.	Commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.
Art. 517-ter. c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.	Commesso da chiunque, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, a querela della persona offesa. Inoltre, commesso da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 517-quater. c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	Commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte (a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

*Art. 25-ter⁷***Reati societari***(aggiunto dalla D.Lgs. n.61/2002; modificato dalla Legge 190/2012, dalla L.69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali	Commesso da: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appar-

Reati presupposto	Descrizione breve
	<p>tiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
Art. 2621bis c.c. Fatti di lieve entità	<p>Quando i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate	<p>Compresso da: amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
Art. 2625 c.c. comma 2. Impedito controllo	<p>Compresso dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, nei casi in cui la condotta abbia cagionato un danno ai soci.</p>
Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti	<p>Compresso dagli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.</p>
Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	<p>Compresso dagli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p>
Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	<p>Compresso dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge: 1. acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; 2. acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p>
Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori	<p>Compresso dagli amministratori che, <u>in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori</u>, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.</p>

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Commesso dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di: <ul style="list-style-type: none"> • <u>una società con titoli quotati</u> in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o <u>diffusi tra il pubblico in misura rilevante</u> (ex art. 116 d.lgs. 58/1998 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); • <u>un soggetto sottoposto a vigilanza</u> ai sensi: del d.lgs. 385/1993 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del d.lgs. 58/1998 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, del d.lgs. 124/1993 disciplina delle forme pensionistiche complementari che viola gli obblighi: di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, di astenersi dal compiere l'operazione (ove egli sia amministratore delegato), di darne notizia anche alla prima assemblea utile (ove egli sia amministratore unico), se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale	Commesso dagli amministratori o dai soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Commesso dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea	Commesso da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, <u>allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto</u> .
Art. 2637 c.c. Aggiotaggio	Commesso da chiunque: <ol style="list-style-type: none"> 1. diffonde notizie false; 2. pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
Art. 2638 c.c., comma 1 e 2. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Commesso da: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali: <ol style="list-style-type: none"> 1. nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, <u>al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza</u>, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; 2. in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Art. 2635 c.c., comma 3. Corruzione tra privati	Commesso da chiunque dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma. Primo comma: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Secondo comma: Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Quarto comma: Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

Reati presupposto	Descrizione breve
	58, e successive modificazioni. Quinto comma: Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Art. 2635-bis c.c., comma 1. Istigazione alla corruzione tra privati	Commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. Secondo comma: La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Terzo comma: Si procede a querela della persona offesa.

*Art. 25-quater. 8**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**(aggiunto dalla L. n.7/2003)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Reati previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali , o che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.	

*Art. 25-quater. 1.9**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**(aggiunto dalla L. n.7/2006)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 583-bis. c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Commesso da chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Commesso da chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

*Art. 25-quinquies.¹⁰**Delitti contro la personalità individuale**(aggiunto dalla L. n.228/2003 e modificato dalla L. 199/2016)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	ComMESSO da chiunque: 1. esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà; 2. riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante: violenza; minaccia; inganno; abuso di autorità; approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Art. 600-bis. c.p. Prostituzione minorile	ComMESSO da chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione. ComMESSO da chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.
Art. 600-ter. c.p. Pornografia minorile	ComMESSO da chiunque: 1. utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche; 2. fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 3. al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; 4. al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma.
Art. 600-quater. c.p. Detenzione di materiale pornografico	ComMESSO da chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
Art. 600-quater.1. c.p. Pornografia virtuale.	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	ComMESSO da chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
Art. 601 c.p. Tratta di persone	ComMESSO da chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi

Reati presupposto	Descrizione breve
	alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi	Commesso da chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.
Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Commesso da chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni	Commesso da chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Art. 25-sexies.¹¹**Reati di abuso di mercato***(aggiunto dalla L. n.62/2005)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 184. del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58. Abuso di informazioni privilegiate.	Commesso da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

Reati presupposto	Descrizione breve
	<p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>Compresso da chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p>
Art. 185. del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58. Manipolazione del mercato.	Compresso da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 187 quinquies del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)	<p>Non è consentito:</p> <p>a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;</p> <p>b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure</p> <p>c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.</p>
Art. 187 del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58 Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)	Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

*Art. 25-septies¹².**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**(aggiunto dalla L. n.123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 589 c.p. Omicidio colposo	<p>Compresso da chiunque cagiona per colpa la morte di una persona <u>con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</u></p> <p>In proposito, rileva il rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per i soggetti, tenuti ad obblighi specifici ai sensi di detto decreto, tra cui, segnatamente: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, i lavoratori.</p>
Art. 590 comma 3 c.p. Lesioni personali colpose (gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p.)	<p>Compresso da chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima <u>con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</u> La lesione personale è grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie

Reati presupposto	Descrizione breve
	<p>occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. <p>La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una malattia certamente o probabilmente insanabile; • la perdita di un senso; • la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; • la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. <p>In proposito, rileva il rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per i soggetti, tenuti ad obblighi specifici ai sensi di detto decreto, tra cui, segnatamente: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, i lavoratori.</p>

*Art. 25-octies¹³**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**(aggiunto dalla Dlgs 231/2007; modificato dalla L. n.186/2014)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 648 c.p. Ricettazione	Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
Art. 648-bis. c.p. Riciclaggio	Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Art. 648-ter. c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
Art. 648-ter-1. c.p. Autoriciclaggio	Compiuto da chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

*Art. 25-octies.1¹⁴**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
(aggiunto dal D.Lgs. 184/2021)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.	Compiuto da chiunque che, al fine di trarne profitto per sé o per altri: 1. indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; 2. falsifica o altera gli stessi strumenti o documenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.	Commesso da chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati.
Art. 640-ter c.p. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.	Commesso da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

*Art. 25-novies¹⁵**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**(Violazioni della Legge 633/1941 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – artt. 171 e ss. mm.) – (aggiunto dalla L.n. 99/2009);*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 171, comma 1 lett. a bis e comma 3.	Commesso da chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Segnatamente, se tale reato è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
Art. 171-bis.	1. Commesso da chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Commesso, inoltre, da chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE: 1. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati senza

Reati presupposto	Descrizione breve
	<p>l'autorizzazione dell'autore della banca dati (art. 64-quinquies), salve le eccezioni di legge (art. 64-sexies);</p> <p>2. esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione dei diritti del costituente della banca dati (art. 102-bis) e degli obblighi dell'utente (art. 102-ter);</p> <p>3. distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.</p>
<p>Art. 171-ter.</p>	<p>Commesso da chiunque:</p> <p>1) <u>a fini di lucro e se il fatto è commesso per uso non personale</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>abusivamente</u> duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; • <u>abusivamente</u> riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; • <u>pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione</u>, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); • detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; • <u>in assenza di accordo con il legittimo distributore</u>, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; • introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; • fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano <u>la prevalente finalità o l'uso commerciale</u> di eludere efficaci misure tecnologiche (di protezione art. 102-quater) ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; • <u>abusivamente</u> rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o che contengono indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione (di cui all'art. 102-quinquies) ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. <p>Commesso altresì da chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal di-

Reati presupposto	Descrizione breve
	<p>ritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti sopra descritti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuove o organizza le attività illecite sopra descritte. <p>Commesso inoltre da chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riproduce, duplica, trasmette o diffonde <u>abusivamente</u>, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; • in violazione del diritto esclusivo dell'autore di comunicazione al pubblico dell'opera (ex art. 16), <u>a fini di lucro</u>, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
Art. 171-septies.	<p>Commesso dai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE (ex art. 181-bis), i quali non comunicano alla medesima SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commesso da chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.</p>
Art. 171-octies.	<p>Commesso da chiunque <u>a fini fraudolenti</u> produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive <u>ad accesso condizionato</u> (ovverosia in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti) effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.</p>

*Art. 25-decies¹⁶**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**(aggiunto dalla L. n.116/2009)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 377-bis. c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Commesso da chiunque, <u>con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità</u> , induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

*Art. 25-undecies¹⁷**Reati ambientali**(aggiunto dal D Lgs n. 121/2011; modificato dalla L.68/2015; modificato dal D.Lgs. n.21/2018)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale	Commesso da chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

Reati presupposto	Descrizione breve
	<p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 ("Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi"), commesso da chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
Art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	<p>Commesso da chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
Art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 ("Associazione per delinquere") è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ("Dei delitti contro l'ambiente"), le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	<p>Commesso da chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta.</p> <p>Commesso da chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.</p> <p>Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>
Art. 733-bis c.p. Distruzione o deteriora-	Commesso da chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo

Reati presupposto	Descrizione breve
mento di habitat all'interno di un sito protetto	<p>stato di conservazione.</p> <p>Per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 79/409/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>
<p>D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Art. 137. Violazioni concernenti gli scarichi</p>	<p>Comma 2: Commesso quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>(Nota1: Comma 1, Commesso da chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.</p> <p>Nota2: per fattispecie prevista al comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs 8 giugno 2001, n.231)</p> <p>Comma 3: Commesso da chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.</p> <p>Comma 5, primo periodo: Commesso da chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.</p> <p>(Nota: art. 107 – Scarichi in reti fognarie)</p> <p>Comma 5, secondo periodo: Commesso quando relativamente alle condotte descritte al primo periodo vengono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.</p> <p>(Nota: per tale fattispecie si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs 8 giugno 2001, n.231)</p> <p>Comma 11: Commesso da chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).</p> <p>(Nota: per tale fattispecie si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs 8 giugno 2001, n.231)</p> <p>Comma 13: Commesso da parte di navi od aeromobili che scarichino nelle acque del mare sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>
<p>D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Art. 256. Attività di gestione rifiuti non autorizzata</p>	<p>Comma 1, lettera a): Commesso da chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 nel caso di rifiuti non pericolosi.</p> <p>Comma 1, lettera b): Commesso da chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>Comma 3, primo periodo: Commesso da chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.</p> <p>Comma 3, secondo periodo: Commesso da chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</p>

Reati presupposto	Descrizione breve
	<p>(Nota: per tale fattispecie si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs 8 giugno 2001, n.231)</p> <p>Comma 5: Commesso da chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.</p> <p>(Nota: art.187 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi).</p> <p>Comma 6, primo periodo: Commesso da chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).</p>
<p>D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Art. 257. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. Omessa bonifica dei siti (omessa comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante; omessa bonifica, in conformità al progetto approvato.</p>	<p>Comma 1: Commesso da chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore viene punito.</p> <p>Comma 2: Commesso quando relativamente alle condotte descritte al comma 1 l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>
<p>D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Art. 258, comma 4, secondo periodo. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: Predisposizione o utilizzo durante il trasporto di false certificazioni analitiche sulla qualità di rifiuti</p>	<p>Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>(Nota art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).</p>
<p>D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Art. 259, comma 1. Traffico illecito di rifiuti: spedizioni transfrontaliere in violazione del regolamento comunitario n. 1013/2006</p>	<p>Commesso da chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>
<p>Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p> <p><i>[il presente articolo introdotto con D.Lgs. n. 21/2018 ha abrogato art. 260 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente)]</i></p>	<p>Commesso da chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
<p>D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Art. 260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti: Predisposizione ed utilizzo di false certifica-</p>	<p>Comma 6: Commesso da chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>Comma 7, secondo e terzo periodo: Commesso dal trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della</p>

Reati presupposto	Descrizione breve
<p>zioni analitiche sulla qualità dei rifiuti nell'ambito del SISTRI Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI, o senza copia del certificato analitico, ove prescritto, o con certificato analitico falso trasporto di rifiuti, pericolosi e non, con copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata</p>	<p>scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Commesso da chi, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>Comma 8, primo periodo: Commesso dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.</p> <p>Comma 8, secondo periodo: Commesso dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, nel caso di rifiuti pericolosi.</p>
<p>D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Art. 279, comma 5. Sanzioni - Violazioni delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (Parte Quinta - Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività)</p>	<p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>(Nota: Comma 2: Commesso da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione)</p>
<p>Legge n.150/1992. Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</p>	<p>Art.1, comma 1 e 2; Art.2, comma 1 e 2. Commesso da chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione; <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>(Nota: per elenco delle specie di fauna e flora in via d'estinzione vedere allegato A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni).</p> <p>Art. 6, comma 4. Commesso da chiunque, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;</p> <p>Art. 3-bis, comma 1.</p>

Reati presupposto	Descrizione breve
	Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale "Della falsità in atti".
<p>Legge n. 549/1993. Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Art. 3, comma 6. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p>	<p>Comma 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. <i>(NB: ad oggi il regolamento CE di riferimento risulta essere il 1005/2009 del 16 settembre 2009, che ha sostituito il Regolamento CE 2037/2000, che a sua volta aveva sostituito il regolamento (CE) n. 3093/94).</i></p> <p>Comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>Comma 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).</p> <p>Comma 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>Comma 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>Comma 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
<p>Legge n.202/2007. (Inquinamento provocato dalle navi)</p>	<p>Art.8, comma 1 e comma 2: Inquinamento doloso; Art.9, comma 1 e comma 2: Inquinamento colposo;</p> <p>(Nota1: per tali fattispecie, escluso art.9, comma1, si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs 8 giugno 2001, n.231) Nota2: Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la fattispecie riportata in art.8 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16, comma 3, del D. Lgs 231/2001).</p>

Art. 25-duodecies¹⁸

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(aggiunto dal D Lgs n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017)

Reati presupposto	Descrizione breve
<p>D.Lgs. 286/1998 (Testo unico dell'immigrazione) art. 22 comma 12-bis art. 12 commi 3, 3-bis, 3ter, 5</p>	<p>Art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98: Commesso dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.</p> <p>Art. 22, comma 12bis, del d.lgs. 286/98: Commesso, integrando il fatto previsto al comma 12, quando i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale; <p><i>Nota:</i> Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".</p> <p>Art.12 comma 3,3-bis, 3ter, 5</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.</p>

*Art. 25-terdecies¹⁹***Razzismo e xenofobia***(aggiunto dalla Legge n. 167/2017; modificato dal D.Lgs. n.21/2018)*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione:</p> <p>a) chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione.</p> <p>Si applica la pena della reclusione se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>

*Art. 25-quaterdecies***Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati***(aggiunto dalla Legge n. 39/2019)²⁰*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 1, L. n. 401/1989. Frodi in competizioni sportive	<p>Commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.</p>
Art. 4, L. 401/1989. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	<p>Comma 1.</p> <p>Il reato può essere commesso da chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; • organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE); • esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità. • venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle rela-

Reati presupposto	Descrizione breve
	<p>tive vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.</p> <p>Comma 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, il reato può essere commesso da chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio</p> <p>Comma 3. Il reato può essere commesso da chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1.</p> <p>Comma 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati e a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p>

Art. 25-quinquiesdecies*Reati tributari (aggiunto dalla Legge n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020)²¹*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 2 Dlgs n.74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<p>Art. 2, comma 1 Commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>Art. 2, comma 2 bis Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica una riduzione della pena prevista.</p>
Art. 3 Dlgs n.74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2.Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
Art.4 Dlgs n.74/2000. Dichiarazione infedele	<p>Comma 1. Commesso da chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p>

Reati presupposto	Descrizione breve
	<p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>Comma 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>Comma 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.</p>
<p>Art.5 Dlgs n.74/2000. Omessa dichiarazione</p>	<p>Comma 1. Commesso da chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>Comma 1-bis. Commesso da chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>Comma 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>
<p>Art. 8 Dlgs n.74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Art. 8,comma 1 È punito con la reclusione chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>Art. 8,comma 2bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica una riduzione della pena.</p>
<p>Art.10 Dlgs n.74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>
<p>Art. 10-quater Dlgs n.74/2000. Indebita compensazione</p>	<p>Commesso da chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro; • non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
<p>Art.11 Dlgs n.74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p>	<p>Commesso da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica una pena superiore.</p> <p>Commesso da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica una pena superiore.</p>

Art. 25- sexiesdecies

Contrabbando

(aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)

<p>Art. 282 DPR n. 73/1943. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali</p>	<p>ComMESSo da chiunque:</p> <p>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;</p> <p>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</p> <p>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</p> <p>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</p> <p>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</p> <p>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.</p>
<p>Art. 283 DPR n. 73/1943. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine</p>	<p>ComMESSo dal capitano che:</p> <p>a) introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;</p> <p>b) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Inoltre, è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>
<p>Art. 284 DPR n. 73/1943. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci</p>	<p>ComMESSo dal capitano che:</p> <p>a) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni; stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</p> <p>c) trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p> <p>d) al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</p> <p>Inoltre, è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>
<p>Art. 285 DPR n. 73/1943. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea</p>	<p>ComMESSo dal comandante di aeromobile che:</p> <p>a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</p> <p>b) al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</p>

	d) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Le pene previste si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale. Inoltre, è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Art. 286 DPR n. 73/1943. Contrabbando nelle zone extra-doganali	Commesso da chiunque, nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
Art. 287 DPR n. 73/1943. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	Commesso da chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.
Art. 288 DPR n. 73/1943. Contrabbando nei depositi doganali	Commesso dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.
Art. 289 DPR n. 73/1943. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.	Commesso da chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
Art. 290 DPR n. 73/1943. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.	Commesso da chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.
Art. 291 DPR n. 73/1943. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	Commesso da chiunque, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti.
Art. 291-bis DPR n. 73/1943. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Commesso da chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Art. 12, L. n. 9/2013**Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato***[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]*

Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 440 c.p. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	Il reato può essere commesso da chiunque: <ul style="list-style-type: none"> • corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica; • contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio (la pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali).
art. 442 c.p. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, sog-

Reati presupposto	Descrizione breve
	giace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
Art. 444 c.p. Commercio di sostanze alimentari nocive	Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a cinquantuno euro. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
<i>Seguenti reati sono previsti e descritti all'art. 25 bis del presente Decreto Legislativo</i>	
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	
<i>Seguenti reati sono previsti e descritti all'art. 25 bis1 del presente Decreto Legislativo</i>	
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	
Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	

Reati transnazionali

(Legge 16 marzo 2006, n.146 art.10)

[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Reati presupposto	Descrizione breve
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, DPR 43/73) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 71, DPR 309/90) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3bis, 3ter, 5, D. Lgs 286/1998 Traffico di migranti) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).	L'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n.146 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un Gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un Gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

¹ **Art.24 D. Lgs 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

² **Art.24 bis D. Lgs 231/2001**

- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

³ **Art.24 ter D. Lgs 231/2001**

- In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del Codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

⁴ **Art.25 D. Lgs 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

⁵ **Art.25 bis D. Lgs 231/2001**

- In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

⁶ **Art.25 bis 1 D. Lgs 231/2001**

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1

si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

⁷ **Art.25 ter D. Lgs 231/2001**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) lettera abrogata;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del Codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

⁸ **Art.25 quater D. Lgs 231/2001**

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

⁹ **Art.25 quater 1 D. Lgs 231/2001**

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del Codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

¹⁰ **Art.25 quinquies D. Lgs 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. 1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

¹¹ **Art.25 sexies D. Lgs 231/2001**

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

¹² **Art.25 septies D. Lgs 231/2001**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

¹³ **Art.25 octies D. Lgs 231/2001**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter-1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

¹⁴ **Art.25 octies.1 D. Lgs 231/2001**

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio".

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (sanzione pecuniaria sino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni; sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione).

Nel caso di condanna per uno dei delitti sopraindicati, è prevista altresì l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del D.Lgs. 231/2001.

¹⁵ **Art.25 novies D. Lgs 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

¹⁶ **Art.25 decies D. Lgs 231/2001**

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

¹⁷ **Art.25 undecies D. Lgs 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del Codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del Codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

¹⁸ **Art.25 duodecies D. Lgs 231/2001**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

¹⁹ **Art.25 terdecies D. Lgs 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del Codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

²⁰ **Art.25 quaterdecies D. Lgs 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

²¹ **Art.25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2- bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).